VERBALE DI ACCORDO
SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I QUADRI SUPERIORI

Addì, 11 aprile 2011, in Roma

Confapi

e

Federmanager

considerato

- che con l'accordo 22 dicembre 2010 le Parti hanno convenuto di affidare all'Osservatorio della Bilateralità, il compito di definire gli strumenti necessari alla realizzazione di una forma di previdenza complementare;
- che sono necessari ulteriori approfondimenti ai fini dell'individuazione dello strumento attraverso cui verrà realizzata tale forma, mentre per rendere attuativa l'intesa vengono per intanto definiti misure, termini e modalità della contribuzione destinata alla forma stessa in modo da consentire alle aziende di effettuare relativi accantonamenti e trattenute sulle retribuzioni mensili;

tutto ciò considerato, convengono

a. con decorrenza dal 1' luglio 2011 la quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinata al Previndapi è fissata nella seguente misura:
    1. 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun Quadro Superiore in servizio non rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;
    2. Integrale accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto per i Quadri Superiori rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;
b. con decorrenza dal 1° luglio 2011, per i Quadri Superiori ai quali le aziende applicheranno il CCNL 22 dicembre 2010, la contribuzione dovuta è così stabilita:
    1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun Quadro Superiore in servizio, da applicarsi fino al limite di 90.000,00 (novantamila/00) euro annui;
    2. a carico del Quadro Superiore, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto b.1.;
c. la contribuzione dovuta ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera;

d. la contribuzione di cui al precedente punto b.1. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun Quadro Superiore per il quale contribuisce, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del Quadro Superiore;
e. la contribuzione di cui al punto b.2. corrisponde alla misura minima a carico del Quadro Superiore; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;
f. sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione a carico del Quadro Superiore, salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari attualmente al 4%, complessivamente stabilita dal presente accordo, a carico del datore di lavoro e del Quadro Superiore;
g. per il Quadro Superiore il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi del punto b.1, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
h. con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto a.1, sarà elevata al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun Quadro Superiore in servizio;
i. con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la contribuzione minima di cui ai punti b.1 e b.2, rispettivamente a carico dell'azienda e del Quadro Superiore, sarà elevata alla misura minima del 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun Quadro Superiore in servizio, da applicarsi fino al limite di 90.000,00 (novantamila/00) euro annui;
j. non appena individuata la forma di previdenza complementare, le parti definiranno la data di inizio dei versamenti contributivi, fermo restando che le aziende dovranno procedere già a partire dal 1' luglio 2011, ad accantonare le quote a proprie carico e quelle a carico del Quadro Superiore, previa trattenuta sulla retribuzione mensile

CONFAPI

FEDERMANAGER